

Patto di collaborazione ai sensi del vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali”

(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017)

Oggetto: “Palazzetto dello sport “Marco Saitta” area adiacente PARCO CUPIDI”

TRA

Il **Comune di Misilmeri**, di seguito denominato "Comune", avente sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n° 26 , Cod. fiscale n. 86000450824, rappresentato dal Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica Arch. Rita Corsale;

E

l'**Associazione di volontariato “Croce Bianca o.n.l.u.s.”** in persona del rappresentante legale pro tempore sig.ra Federica Janira Paradiso, nata a Como il 06.02.1996 e residente a Palermo nella via Veneto n.31 c.f. PRDFRC96B46C933R, di seguito denominata “proponente”.

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che il Comune di Misilmeri, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento Beni Comuni che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017;

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

1. Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente, patto con la finalità di avviare una fattiva collaborazione per l'utilizzo e la cura dell'area esterna al Palazzetto in particolare il PARCO CUPIDI per attività istituzionali rivolte ai giovani aderenti per finalità di progettazione e prevenzione del territorio nell'ambito socio- sanitario e di protezione civile nonché per attività ludiche rivolte ai bambini del territorio.

2. Le attività proposte saranno svolte dai soci della associazione di volontariato della Croce Bianca o.n.l.u.s., dagli iscritti dell'associazione e dai partecipanti alle attività individuate a cura dell'associazione stessa.

3. La finalità della collaborazione con il Comune si estrinseca nella gestione del “Parco Cupidi” nelle ore e nei giorni calendarizzati a cura del Comune per lo svolgimento di attività di soccorso e trasporto di ammalati, feriti e pericolanti in genere, mediante mezzi di soccorso, ambulanze, auto mediche, mezzi per disabili; organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente attraverso la previsione, prevenzione e soccorso in vista di calamità naturali; organizzazione di interventi nei confronti di persone che si trovano in situazioni di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche temporanee; organizzazione di iniziative di tutela e crescita sociale dell'individuo, attraverso la previsione e prevenzione di strutture fisse e mobili, in qualsiasi luogo e qualsiasi evento.

2. MODALITA' DI AZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione dell'attività di volontariato sociale dell'associazione di volontariato Croce Bianca o.n.l.u.s., conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità,

trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

- L'Associazione si impegna a gestire i locali gli spazi e l'area all'aperto del Parco Cupidi, secondo le caratteristiche degli stessi senza obbligo di richiesta d'uso e, in particolare, a:

Organizzare il soccorso e trasporto di ammalati, feriti e pericolanti in genere, mediante mezzi di soccorso, ambulanze, auto mediche, mezzi per disabili, ecc.; • Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente attraverso la previsione, prevenzione e soccorso in vista di calamità naturali; • Organizzare interventi nei confronti di persone che si trovano in situazioni di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche temporanee; • Organizzare iniziative di tutela e crescita sociale dell'individuo, attraverso la previsione e prevenzione di strutture fisse e mobili, in qualsiasi luogo e qualsiasi evento; • far utilizzare gli spazi sopra descritti in occasione di specifiche manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione comunale, previo ottenimento di idonea autorizzazione amministrativa rilasciata dal Settore competente; • assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, igiene, impatto acustico; • garantire la pulizia dei locali degli spazi all'aperto e delle aree di pertinenza, compresa quelle a servizio di eventuali manifestazioni; • segnalare ai soggetti competenti eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica; • utilizzare il logo di "Comune di Misilmeri" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto; • fornire all'Amministrazione Comunale n.20 attività annuali gratuite di assistenza sanitaria a mezzo ambulanza di tipo A, con personale soccorritore accreditato all'Albo regionale Salute Regione Siciliana, per eventi sportivi, culturali, spettacoli, ecc.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

1. Il proponente si impegna a:

- operare l'attività di volontariato della "**Associazione di volontariato "Croce Bianca o.n.l.u.s."** nella cura e nel rispetto dell'immobile assegnato e dell'adiacente area esterna di circa 1000 mq. "Parco Cupidi", custodendo e conservando detto immobile ed area adiacente nelle ore e nei giorni assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia. Le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal proponente restano acquisite al Comune di Misilmeri senza obbligo di compenso, anche se eseguite previa richiesta di autorizzazione al Comune stesso salvo sempre per il Comune di Misilmeri il diritto di pretendere dal proponente il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. Il proponente è costituito custode degli spazi oggetto del presente patto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Misilmeri ed i terzi per eventuali danni causati per colpa sua da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;
- individuare sotto la propria ed esclusiva responsabilità i partecipanti e gli operatori che prenderanno parte alle attività del progetto;
- dotarsi e dotare tutti i partecipanti e gli operatori coinvolti dei dispositivi di sicurezza individuale necessari, compresi quelli necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19;
- dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza i documenti, il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune, impegnandosi a restituirli integri alla conclusione delle attività descritte nel presente Patto;
- assolvere a propria cura e spese a tutti gli oneri e le necessità derivanti dall'Associazione di volontariato "Croce Bianca o.n.l.u.s." contemplate nella proposta di patto;
- assicurare il distanziamento previsto da norme e disposizioni nazionali e regionali;
- fornire a semplice richiesta del Comune ogni notizia, informazione, documentazione relativa ai luoghi ed ai beni pubblici coinvolti ed alle attività svolte;
- osservare gli obblighi previsti nel presente Patto;

- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'utilizzo del Parco Cupidi da parte dell'Associazione;
- produrre una polizza fidejussoria annuale a garanzia dell'immobile;
- produrre polizza fidejussoria per responsabilità civile verso terzi;

2. Il Comune si impegna a:

- concedere in uso il Parco Cupidi sito in via San Giuseppe a titolo gratuito per fini istituzionali dell'Associazione affinché gli spazi siano adibiti, a cura e spese dell'associazione di volontariato "Croce Bianca o.n.l.u.s.", a spazio per lo svolgimento di attività di volontariato e di attività alla stessa connesse. Il Parco Cupidi si intende concesso nello stato in cui si trova e spetterà al proponente provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria.
- fornire al proponente, attraverso gli Uffici dell'Area 4 ove ne venga fatta apposita richiesta, tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività in oggetto;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune ed in particolare sulla pagina "Cittadinanza attiva" del sito web istituzionale, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

4. DURATA, ORARI E GIORNI DI UTILIZZO

1. La validità del presente Patto di Collaborazione ha inizio dalla data di stipula del presente patto e avrà la durata di anni tre.
2. Gli orari e i giorni di utilizzo sono calendarizzati dall'ufficio urbanistica in relazione alle esigenze di tutte le Associazioni.

5. RESPONSABILITA'

Il proponente è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle attività previste nel presente Patto di collaborazione.

E' vietato l'uso del Parco Cupidi per qualsiasi attività estranea alle finalità dell'Associazione (es.: feste, esposizioni, convegni etc.).

6. RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento Beni Comuni da cui deriva, da parte del soggetto proponente comporta l'immediato annullamento del Patto stesso. L'utilizzo dei beni comuni coinvolti per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti comporterà la cessazione della collaborazione che può avvenire per decisione unilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per mancato mantenimento degli impegni precedentemente assunti.

2. Ciascuna delle parti può interrompere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento:

- l'Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse pubblico, può avvalersi della facoltà di recedere dal presente accordo ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C.

3. Per quanto non previsto dal presente patto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile.

Misilmeri, lì

Associazione di volontariato "Croce Bianca
o.n.l.u.s."
in persona del rappresentante legale
Federica Janira Paradiso

Il Funzionario Responsabile
dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Rita Corsale

